



CORTE DEI CONTI

**Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO**

Al Presidente del Consiglio comunale di
CASTROVILLARI

Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N.200/2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria
composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario, relatore
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 20/2020

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto legge n. 174/2012, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la deliberazione 22/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, depositata in data 29 luglio 2019, che ha approvato le "linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018 (ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- TUEL)", con la quale è stato fissato, al 30 ottobre 2019, il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2018 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per la Calabria, definita da ultimo con determina presidenziale del 3 dicembre 2019, n. 2/2019;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Castrovillari (CS), elaborato sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione delle autonomie;

VISTA la nota istruttoria, prot. n. 4423 del 17 giugno 2020, trasmessa al Sindaco del Comune di Castrovillari (CS) con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito al referto in argomento;

VISTA la nota del Comune di Castrovillari (CS), acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4868 del 14 luglio 2020, con cui sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Castrovillari (CS), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 10 Gennaio 2013;

VISTA l'ordinanza n. 17/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2020 il Relatore, Referendario Bruno LOMAZZI.

FATTO

Con la deliberazione 22/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha fissato per gli enti onerati dalla legge, al 30 ottobre 2019, il termine per la trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie, del referto riguardante i controlli interni svolti nell'anno 2018.

Il Sindaco del Comune di Castrovillari (CS), ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te.", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (prot. n. 6046 del 25/09/2019).

A seguito dell'analisi della relazione-questionario, rendendosi necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore con nota prot. n. 4423 del 17 giugno 2020, richiedeva chiarimenti e specifiche integrazioni a completamento di quanto rappresentato nel referto.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4868 del 14 luglio 2020, il Sindaco del Comune di Castrovillari (CS), congiuntamente al Segretario Generale, hanno fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste.

DIRITTO

1. L'art. 148, primo comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone:

al primo comma "Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno".

al quarto comma, "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali

regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione..."

2. La verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali.

Quadro normativo di riferimento.

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle città metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto annuale, a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

L'ampia riforma, di cui all'art. 3, co. 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è entrata a regime a partire dal 2015, coinvolgendo, dal medesimo esercizio, tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione nell'attività di monitoraggio e verifica dei controlli interni in una logica integrata ed organica che include il controllo strategico, quello di gestione e di qualità quello sulle società partecipate.

I referti degli enti locali, redatti in base alle summenzionate linee guida, sono uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali. Deve essere, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148 Tuel, ed in particolare del comma 4, compiute le proprie verifiche, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico", apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli, ma non ne stravolgono la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi come sistema finalizzato, principalmente, a verificare e tutelare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi, attraverso il riscontro dello stato, dell'efficienza e

dell'efficacia del sistema dei controlli interni attraverso modelli, anche eterogenei, calati nelle concrete realtà organizzative degli enti.

È posto sotto osservazione il sistema di controlli nella sua organicità, completezza, adeguatezza e periodico affinamento, promuovendo una proficua sinergia fra le diverse metodologie.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, ha chiarito le finalità del controllo in esame, che sono così compendiabili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Si tratta, quindi, di un complesso di attività di verifica pragmatica ben lontana dal mero adempimento formale, che coinvolge tutti gli attori del processo in una logica di sistema sinergico, finalizzato alla costante ottimizzazione della gestione delle risorse pubbliche.

Lo schema di relazione per l'esercizio 2018 conserva le principali caratteristiche di forma e contenuto delle Linee guida approvate per l'anno precedente, le quali, privilegiando una logica di sistema, hanno inteso dare al questionario un'impostazione nuova, più idonea a cogliere la forte integrazione esistente fra le varie tipologie dei controlli interni ed a far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie.



3. L'imprescindibilità del funzionamento del sistema dei controlli interni.

La regolamentazione, l'implementazione e il corretto funzionamento dei controlli interni sono un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Tali strumenti costituiscono un prezioso supporto per i vertici istituzionali grazie ai quali gli stessi possono acquisire piena conoscenza degli andamenti finanziari e gestionali dell'ente. Tale consapevolezza è indispensabile sia ai fini dell'individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche e sia ai fini dell'adozione di tempestive misure correttive in caso di scostamenti dell'agire amministrativo dai canoni di efficienza, efficacia ed economicità a tutela della comunità amministrata.

Quanto rappresentato assume poi primaria rilevanza nell'ipotesi in cui l'ente si trovi a fronteggiare contingenze avverse a fronte di stati di tensione di liquidità finanziaria ed ove, quindi, il fattore tempo diviene esso stesso risorsa suscettibile di valutazione economica in termini di minori costi.

Inoltre, il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente.

4. Analisi del referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Castrovillari (CS).

Il Sindaco del Comune di Castrovillari (CS) ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018.

L'analisi della relazione-questionario ha sollecitato l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini del completamento dell'attività istruttoria, successivamente forniti in modo puntuale dal sindaco del Comune di Castrovillari (CS) con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4868 del 14 luglio 2020.

In particolare, l'Ente ha inviato:

- il "Regolamento sul sistema dei controlli interni comunali", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10/01/2013.
- il "Regolamento di contabilità armonizzata" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19/05/2017.

Per quanto riguarda l'analisi del referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni, di seguito vengono sintetizzate le criticità riscontrate nelle linee generali, mentre successivamente, per ogni singola tipologia di controllo, verranno esposti gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione nei relativi paragrafi.

L'ente nella risposta istruttoria ha evidenziato che *"il controllo di gestione così come previsto nel vigente regolamento dell'Ente per i controlli interni non è compiutamente realizzato non essendo stata attivata la struttura operativa preposta. Pertanto detto controllo di gestione è legato essenzialmente alla fase di predisposizione del PEG e alla sua attuazione in particolare nel Piano della Performance e delle relazioni inviate all'OIV circa i risultati ottenuti. Persistono difficoltà, rispetto agli obiettivi, ad utilizzare metriche di misurazione precise e capaci di offrire una base oggettiva per il giudizio conclusivo che è fondamentale anche per il sistema premiante di una organizzazione. Spesso l'insieme degli obiettivi presenti nei documenti programmatici strategici ed operativi non consente la misurazione in un determinato arco temporale. In ogni caso l'OIV svolge, sulla base del sistema delineato, la valutazione della performance con attribuzione di risultati numerici espressi in centesimi.*

Il controllo strategico così come delineato nel vigente regolamento per i controlli interni presenta obiettive difficoltà di una compiuta attuazione, sia per l'attività dell'OIV, oltre che per una non completa definizione di parametri oggettivi sui quali valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei vari settori. Non esiste una normativa di dettaglio

che specifichi le modalità di attuazione del controllo strategico, né è individuata la documentazione utile a supporto, pertanto nelle prassi operative l'OIV si focalizza sul principale strumento di programmazione dell'Ente, tanto che in genere l'attività viene limitata alla verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi per come indicato dal D. Lgs. 267/2000, sulla base di quanto previsto nel DUP e a consuntivo nella relazione della performance (...) Le difficoltà nell'attuazione di tutti i controlli sono state per lo più determinate dalla carenza di personale da assegnare alle strutture per come previste dal regolamento sul sistema dei controlli interni. Infatti il Comune trovandosi già nel 2018 in regime di Piano di Riequilibrio pluriennale, successivamente bocciato dalla stessa Corte dei Conti, ed attualmente in stato di dissesto finanziario, ha avuto grosse limitazioni per sopperire alle carenze di personale derivanti dai continui pensionamenti e ad oggi è ancora in attesa delle determinazioni della COEL in ordine alla nuova dotazione organica, al Piano di fabbisogno del personale ed alle richieste di assunzioni di personale necessario per garantire il funzionamento di servizi essenziali per l'Ente (es. Settore Finanziario- Tecnico- ecc.).

Pertanto anche sulla scorta di quanto sopra indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella Delibera 22/2019, l'Ente intende assumere le seguenti azioni correttive:


- 1) Rivisitazione del regolamento del sistema dei controlli interni;
- 2) Nomina, sulla scorta della nuova Dotazione Organica e Piano di fabbisogno del personale, delle figure professionali necessarie a garantire l'incremento delle azioni di controllo e superare le difficoltà evidenziate nell'ambito del controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi partecipati e controllo sulla qualità dei servizi.

In particolare:

- Elaborazione di indicatori in termini di maggiore misurabilità e rilevanza per i report;
- Rafforzamento di indirizzi operativi e strategici per gli organismi strumentali dell'ente;
- Definizione, sulla scorta degli incontri già avviati con i responsabili degli organismi partecipati, della conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Comune e società;
- Adozione di report infra annuali e predisposizione di Carte dei Servizi e conseguente effettuazione di indagini sulla soddisfazione degli utenti.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi per mezzo del citato referto del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita in fase istruttoria. In merito sono emerse debolezze strutturali e carenze metodologiche che devono essere segnalate ai fini di una fattiva implementazione

ed un opportuno aggiornamento del sistema dei controlli interni, pur a fronte della piena consapevolezza manifestata dai vertici istituzionali sulle difficoltà che minano la funzionalità del sistema *de quo* e dello sforzo di rivisitazione teorica, strutturale ed operativa del sistema dei controlli interni prospettato da parte del Comune di Castrovillari.



5. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti.

In fase istruttoria è stato chiesto all'ente, di riferire sinteticamente in merito alla scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati (137) ed alla tipologia di atti attenzionati.

L'ente ha dichiarato di essersi attenuto a quanto indicato dagli articoli 10 e 12 del vigente regolamento per l'organizzazione e la disciplina dei controlli interni e che di seguito si riportano. L'art 10 recita: "1) Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto, sotto la direzione del Segretario Generale, ad opera di una struttura preposta al controllo. Il Segretario Generale opererà, nell'impartire direttive e nel raccordare le risultanze dell'attività svolta dalla struttura preposta al controllo, secondo i principi etici della revisione aziendale, che presuppongono l'osservanza del principio di indipendenza. 2) Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato sui seguenti atti: determinazioni di impegno di spesa; atti di accertamento di entrata; atti di liquidazione della spesa; contratti; altri atti. 3) La finalità è quella di assicurare una funzione di verifica indipendente, al servizio dell'organizzazione, istituita per esaminarne e valutarne le attività e per verificarne gli aspetti procedurali rispetto a standard predefiniti, anche al fine di assicurare eventuali, adeguate e tempestive azioni correttive, ferma restando la previsione di cui all'art. 107, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000. 4) Per standard predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori: rispetto delle leggi; rispetto delle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti); rispetto degli atti di programmazione, indirizzo e

delle direttive; correttezza e regolarità delle procedure, rispetto dei tempi; conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza; la correttezza formale nella redazione dell'atto.

L'art. 12, per quanto di interesse, specifica che "2)Le determinazioni dirigenziali e gli altri atti e provvedimenti da sottoporre a controllo successivo sono estratte in maniera casuale con l'ausilio di uno specifico programma informatico, impostando quali parametri per l'estrazione la tipologia (*determinazione di impegno, * liquidazione, * accertamento di entrata, *diverso da quelli di cui ai punti 1; 2; 3) ed il Settore competente. 3)Detta selezione avviene con cadenza mensile, sorteggiando complessivamente un numero di, determinazioni non inferiori a 8, di cui due per ognuna delle categorie di cui al comma 2, per ciascun Settore e, comunque, assicurando una certa rotazione con riferimento ai vari Servizi nella cui competenza rientrano gli atti da controllare. 4)L'estrazione degli atti viene svolta presso l'ufficio "Segreteria Generale" con la partecipazione di un dipendente per ciascuno dei Settori organizzativi dell'Ente. Il verbale di estrazione viene sottoscritto da tutti i presenti. 5)Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, vengono consegnate al Segretario Generale con apposito verbale che viene sottoscritto dal Segretario, dal dipendente dell'ufficio Segreteria che ha svolto l'estrazione e dal dipendente del Settore competente che ha trasmesso la documentazione oggetto dell'estrazione. 6)Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui contratti che, per espressa disposizione normativa e/o regolamentare, rientrano nella potestà rogatoria del Segretario Generale è assicurato sulla totalità dei medesimi. 7)Sui contratti redatti, invece, in forma di scrittura privata non autenticata, il controllo successivo di regolarità sarà assicurato dalla struttura preposta al controllo successivo, così come individuata al precedente art. 11, in occasione dell'invio dei medesimi atti da parte dei vari Settori per la registrazione nel registro cronologico tenuto dal competente Ufficio. In tale caso, la tecnica di campionamento da seguire prevede l'estrazione di n. 2 scritture private non autenticate su base mensile. 8)Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità e nello specifico, può svolgere controllo sugli atti anche per materia, per importo o su segnalazione di presunta irregolarità di un atto. "

Sono stati estratti e sottoposti a controllo n. 137 atti, su un totale di circa 5800 trasmessi dai vari Responsabili dei Settori nell'arco dell'anno 2018, secondo la tabella che di seguito si riporta.

ATTI ESTRATTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO - ANNO 2018

Tipologia		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
1	Determinazioni di impegno di spesa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	Atti di accertamento di entrata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
3	Atti di liquidazione della spesa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4	ATTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI 1, 2, e 3													
4	a	Autorizzazioni o concessioni (Urbanistica, LL.PP., Attività Produttive Polizia Municipale)												
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4	b	Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi												
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4	c	Concessione ed erogazione di sovvenzioni contributi ecc.												
		2	2	2	0	1	0	2	1	1	2	2	0	15
4	d	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale												
		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
5	Contratti stipulati in nome e per conto dell'ente (scritture private)													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		12	13	12	10	11	10	12	11	12	12	12	10	137

Infine, si rileva come sia stato trasmesso il piano degli indicatori di bilancio in luogo del richiesto prospetto ex art. 41, c. 1, DL n. 66/2014 attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e sul sito risultino pubblicati i dati sui pagamenti effettuati dall'amministrazione, ma non l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti come previsto all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

Osservazioni conclusive

La Sezione, preso atto di quanto sopra rappresentato, formula le seguenti considerazioni.

Dall'esame del questionario sui controlli interni è emerso che, nell'esercizio 2018, la selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta mediante un campionamento di estrazione casuale acritico, privo quindi di tecniche motivate dalle concrete esigenze dell'ente, rilevate e ponderate secondo le priorità preliminarmente individuate e le criticità riscontrate.

In merito, si deve osservare, in primo luogo, che l'art. 147, comma 2, del TUEL, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa debba essere assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente e, nell'assoggettare a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, ne richiede una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile sul punto, il controllo *de quo*, al pari delle altre tipologie, necessita di una preliminare fase di

programmazione i cui contenuti possono essere individuati nella scelta degli atti da sottoporre a controllo, da attuarsi, per l'appunto, da motivate tecniche di campionamento e nella predeterminazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate e di prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni. La tecnica di campionamento, quindi, deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.

Si raccomanda, inoltre, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in riferimento all'obbligo di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti e di cui all'art. 41, c.1, d.l. n. 66/2014, relativamente alla verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002.

6. Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Circa il contributo del sistema di contabilità economico-patrimoniale all'analisi degli scostamenti e all'analisi sul raggiungimento dei risultati sia in termini di costi e di ricavi, sia di adeguatezza delle risorse utilizzate per le azioni intraprese, l'ente ha riferito che *"ha provveduto ad adeguare l'inventario Comunale, rendendo estremamente veritiere le scritture approvate a consuntivo. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La*

differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente. La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico. Nello specifico le scritture contabili del comune di Castrovillari vedono il patrimonio netto riclassificato all'1/01/2016 con valore negativo, dovuto alle rettifiche ed alle differenze di valutazione dell'attivo patrimoniale. La legge, nulla dice sulla ricostituzione del patrimonio netto (ricordiamo che il conto economico e lo stato patrimoniale sono allegati ai soli fini conoscitivi e non autorizzativi) ma comunque l'Ente ritiene opportuno non utilizzare gli utili derivanti dal conto economico fino alla totale ricostituzione delle riserve dell'Ente. Tra le riserve del patrimonio netto sono stati inseriti i permessi da costruire non utilizzati per spese correnti e il netto dei beni demaniali. Nella voce fondi per rischi ed oneri è appostato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. I debiti sono iscritti al valore nominale e riportano l'indicazione dei debiti da finanziamento costituiti dal residuo dei prestiti obbligazionari, dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, dell'anticipazione di liquidità concessa all'Ente e dal fondo di rotazione. I risconti passivi sono costituiti integralmente dai contributi per investimenti pervenuti all'Ente nel corso degli anni dedotta la quota utilizzata nell'anno a copertura degli ammortamenti relativi ai beni per i quali sono stati concessi i contributi. Un'ultima annotazione riguarda le somme appostate tra i conti d'ordine relativi agli impegni su esercizi futuri rappresentati dal Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa per investimenti".

Le principali tipologie di servizio a domanda individuale erogate dall'Ente sono rappresentate da asili nido, impianti sportivi, mense, teatri, musei, pinacoteche, pompe funebri e altri, con un tasso di copertura complessivo pari al 41,22%.

Circa la richiesta di riferire se il controllo di gestione è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, il comune ha fatto presente che tale servizio di controllo è incardinato nel Settore Affari finanziari dal quale dipende funzionalmente ed è prevista un'apposita struttura, con individuazione di apposite unità lavorative, così come previsto dallo stesso regolamento dell'ente. Tuttavia, l'unità organizzativa responsabile di tale controllo non è stata formalmente individuata a causa della grave carenza di personale.

Per quanto riguarda la richiesta di esporre i parametri su cui si fonda il sistema di ponderazione degli obiettivi di cui alla domanda 3.9 del referto, il sindaco di

Castrovillari ha precisato che tali parametri "sono indicati nel relativo Piano della Performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 122/2018 e nel PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 123/2018".

Infine, come già evidenziato nel paragrafo 4 in merito al controllo di gestione, l'Ente ha rilevato "che persistono difficoltà, rispetto agli obiettivi, ad utilizzare metriche di misurazione precise e capaci di offrire una base oggettiva per il giudizio conclusivo che è fondamentale anche per il sistema premiante di una organizzazione. Spesso l'insieme degli obiettivi presenti nei documenti programmatici strategici ed operativi non consente la misurazione in un determinato arco temporale".

Osservazioni conclusive

Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare - anche mediante tempestivi interventi di correzione - il rapporto tra costi e risultati. Di conseguenza tutte le fasi di tale controllo richiedono la rilevazione analitica; innanzitutto, in sede di programmazione devono individuarsi le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi con contestuale pianificazione finanziaria; ciò a sua volta esige la predisposizione di un budget, da intendersi come documento contabile in grado di prevedere i costi derivanti dalle esigenze e dagli interventi necessari a garantire la funzionalità dei vari centri di responsabilità secondo gli obiettivi programmati nel periodo di riferimento e secondo l'esito del follow-up dell'attività di programmazione economico-finanziaria; in sede di misurazione e reporting, infine, i risultati raggiunti dovranno essere valutati per programma e per centri di responsabilità.

L'efficacia e l'utilità del controllo di gestione, infatti, deve misurarsi in relazione alla sua capacità di fornire elementi di valutazione in grado di supportare le scelte del decisore politico, con particolare riferimento all'allocazione delle risorse in bilancio e di contribuire al procedimento di valutazione della performance del personale.

La Sezione raccomanda l'attivazione della struttura operativa preposta al controllo di gestione conformemente a quanto previsto dal regolamento sul sistema dei controlli interni, mediante l'individuazione delle figure professionali necessarie, nonché l'elaborazione e la conseguente applicazione di idonei indicatori, quali elementi essenziali per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

7. Controllo strategico

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Sul sistema di controllo strategico in fase istruttoria era stato richiesto: a) di motivare la mancata adozione di report per l'esercizio finanziario 2018; b) di indicare l'esercizio finanziario a decorrere dal quale il controllo strategico è stato attivato, giustificando l'eventuale ritardo nel caso in cui il controllo sia stato disciplinato ed introdotto successivamente all'anno indicato dall'art. 147-ter, c. 1, TUEL, per il caso di specie; c) di motivare la mancata applicazione degli indicatori di contesto, outcome, efficacia, efficienza, economicità, innovazione e sviluppo che non risultano essere stati elaborati ed applicati nell'esercizio 2018.

L'Ente non ha fornito i chiarimenti richiesti, ma ha riferito che *"tra le attività del controllo strategico, il Consiglio Comunale ha, secondo quanto indicato dall'art. 193 del Dl.gs.2000, con deliberazione n. 50/2018, effettuato le attività ricognitive atte alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi"*.

Inoltre l'unità organizzativa preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Segretario Generale ed è stata individuata secondo il vigente regolamento per i controlli interni nell'Organismo Indipendente di valutazione e *"la verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione della relazione*



sulla performance, deputata ad evidenziare a consuntivo con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Tale relazione sulla performance 2018 è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 142/2019 e validata dall'O.I.V. in data 9 luglio 2019. Detti atti sono stati regolarmente pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune anche al fine di fornire gli elementi di interesse per il cittadino utente, oltre che per valutare come la struttura burocratica attui concretamente i progetti, i programmi e gli altri strumenti di indirizzo politico emanati".


Anche per questo tipo di controllo, come già sopra riferito, l'ente ha fatto presente come sussistano obiettive difficoltà ai fini di una sua compiuta attuazione, sia per l'attività dell'O.I.V., oltre che per una non completa definizione di parametri oggettivi sui quali valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei vari settori. Il controllo strategico si limita alla verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi sulla base di quanto indicato nel DUP ed a consuntivo nella relazione della performance.

Osservazioni conclusive

La Sezione sottolinea l'importanza del controllo strategico, che deve consentire di valutare se gli obiettivi generali fissati dagli organi dell'Ente siano realmente realizzati in conformità a criteri di efficienza ed economicità, tenuto non di meno conto dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio e sulla popolazione amministrata; ciò, ovviamente, incide anche sulla valutazione dei dirigenti e sull'assetto complessivo del ciclo della performance. Quest'ultimo, infatti, deve essere coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e deve svilupparsi nelle seguenti fasi: a) la programmazione; b) il monitoraggio e il controllo in corso di esercizio con possibili interventi correttivi; c) la misurazione e la valutazione della performance (organizzativa ed individuale) mediante l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito; d) la rendicontazione dei risultati. Inoltre, in considerazione dell'interconnessione tra il controllo strategico e quello di gestione, è necessario realizzare quest'ultimo con l'ausilio della contabilità analitica e con la concreta misurazione dei risultati.

Il Collegio invita il Comune, previa individuazione di idonei indicatori, a porre in essere monitoraggi formali maggiormente tempestivi e più frequenti, al fine di

consentire interventi correttivi o la rimodulazione degli atti di pianificazione in tempi utili alla gestione.



8. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Per quanto riguarda le modalità di monitoraggio della gestione dei flussi di cassa e dei debiti/crediti ai fini della verifica del permanere degli equilibri finanziari in corso d'anno e del saldo di finanza pubblica, l'Ente ha dichiarato che *"Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione. Il responsabile del controllo sugli equilibri finanziari è il Dirigente/Responsabile del Settore affari finanziari, il quale dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, con la vigilanza dell'Organo di Revisione Economico-finanziaria e con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario generale e dei Dirigenti /Responsabili dei settori secondo le rispettive responsabilità. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari, a norma del vigente regolamento, è svolto dal Dirigente/Responsabile del Settore Affari Finanziari che si avvale eventualmente di un'apposita unità organizzativa interna all'Ente, dallo stesso individuata e nominata con provvedimento."*

Alla richiesta del magistrato istruttore di rappresentare le iniziative assunte ex art. 183, c. 8, TUEL per i casi di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute, l'ente ha riferito che in tali casi, ad inizio anno, attiva il ricorso all'anticipazione di Tesoreria attraverso apposita deliberazione di Giunta.

Per ultimo è stato chiesto all'Ente di riferire se il servizio finanziario presenti relazioni periodiche destinate a Sindaco ed Assessori, così come al Segretario ed ai Dirigenti, sull'obiettivo di finanza pubblica e sulle strategie per conseguirlo ed infine se l'Ente provveda alla verifica degli equilibri contestualmente alle disposizioni di variazione di bilancio.

A tal proposito il Comune di Castrovillari ha specificato che il servizio di ragioneria provvede ad allegare ad ogni singola variazione di bilancio i prospetti attestanti il mantenimento degli equilibri finanziari.

Osservazioni conclusive

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente ed invita il medesimo a garantire un costante rigore procedurale in materia di monitoraggio degli equilibri, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento ed alla propria autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, al fine di garantire coordinamento, univocità di indirizzo e trasparenza dell'azione.

9. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sulle società partecipate non quotate è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

In fase istruttoria è stato chiesto di indicare l'esercizio finanziario a decorrere dal quale il controllo sugli organismi partecipati è stato attivato presso l'ente, di riferire se tale forma di controllo è esercitata dalle strutture proprie dell'ente locale, di giustificare la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011), di motivare il mancato monitoraggio (punto 6.9 questionario) sull'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP, di comunicare se l'ente rediga il bilancio consolidato ex art. 147-quater, c.4, TUEL e di rappresentare le eventuali iniziative assunte in riferimento alla mancata pubblicazione della Carta dei servizi (art. 32, d.lgs. n. 33/2013) da parte degli organismi partecipati gestori di pubblici servizi non ottemperanti.

Il comune di Castrovillari ha dichiarato che "secondo il vigente regolamento sui controlli interni il Dirigente/Responsabile del Settore Affari Finanziari e del Settore competente in materia assicurano costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune. L'ente redige il bilancio consolidato. Il Bilancio consolidato per l'anno 2018 è stato approvato con delibera consiliare n.64 del 31 ottobre 2019. Si fu presente che l'ente è socio di maggioranza di due società, la Pollino

Gestione Impianti e la Gas Pollino, entrambe società a responsabilità limitata. Non sono società in house. Le due società, entrambe con bilanci in attivo, che non richiedono un apporto di innesto di liquidità da parte del comune, operano in ambiti specifici che sono la distribuzione del gas e la vendita del gas. Rispetto a tali attività, incidentalmente coincidenti con funzioni essenziali dell'ente, obiettivi specifici sono il raggiungimento del pareggio di bilancio e possibilmente della realizzazione degli utili. Detta missione viene raggiunta ogni anno tanto che nel corso del 2018 si è proceduto all'aumento del capitale utilizzando le riserve accumulate, eccedenti l'obbligo di legge, incrementando ulteriormente il valore delle quote in capo all'ente. Gli incontri sono frequenti tanto che in previsione delle attività del 2018 è stata convocata con nota del 4/1/2018 una riunione con entrambe le società, in assemblea congiunta, con la presenza di tutti i soci, per definire anche obiettivi e strategie".

L'ente ha dichiarato, inoltre, di volere attuare azioni correttive per incrementare questa tipologia di controllo, assumendo figure professionali, rafforzando gli indirizzi operativi e strategici e, sulla scorta degli incontri già avviati con i responsabili degli organismi partecipati, definire la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Comune e società.

Osservazioni conclusive.

Il Collegio, rimandando idonei approfondimenti alla verifica sul sistema delle partecipazioni pubbliche ex d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., si limita ad evidenziare che l'assetto della *governance* delle società partecipate deve essere in linea con le disposizioni dell'art. 147-quater del TUEL e deve conformarsi ai basilari principi di sana gestione finanziaria. Tali principi, infatti, presuppongono la conoscenza dello stato degli organismi partecipati, le valutazioni di convenienza economica e gestionale degli stessi (anche in termini di costi-benefici), l'adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi prefissati, l'elaborazione e l'attento monitoraggio dei contratti di servizio, la programmazione di coerenti piani industriali e di valide prospettive di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale oltre che un flusso informativo costante. I controlli, pertanto, costituiscono un essenziale ausilio per la razionalizzazione degli organismi partecipati.



10. Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo sulla qualità dei servizi del Comune di Castrovillari è disciplinato dagli artt. 26/30 del Regolamento di disciplina dei Controlli interni (Delibera di Consiglio n. 4 del 10 Gennaio 2013).

In particolare l'art 26 recita:

1. *Il controllo sulla qualità dei servizi è finalizzato a migliorare i rapporti con l'utenza, a perseguire gli obiettivi di trasparenza, efficienza, efficacia ed a elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.*
2. *Esso è esercitato attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.*
3. *La verifica della qualità dei servizi erogati è assicurata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).*

L'Ente ha riferito che l'U.R.P opera sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente/Responsabile del Settore Affari Generali e che alla data odierna risultano essere state approvate le seguenti carte di servizi:

- Servizi Sociali Comunali (Delibera di Giunta comunale n. 100 del 15/04/2003);
- Asilo Nido "E. Annicchiarico" (Delibera di Giunta comunale n. 159 del 14/10/2013).

L'Ente ha precisato, inoltre, di non essere stato in grado di predisporre un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei servizi, atto a misurare la soddisfazione degli utenti, a causa della carenza di organico.


A tal proposito ha fatto presente, tuttavia, l'intenzione di assumere azioni correttive, adottando report infra annuali, predisponendo le Carte dei Servizi ed attivando indagini sulla soddisfazione degli utenti.

Osservazioni conclusive

La Sezione, nel prendere atto delle difficoltà rappresentate, ravvisando l'imprescindibilità di un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei servizi atto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente, ne raccomanda in via prioritaria la tempestiva attuazione.

Ciò in quanto, la verifica sulla qualità dei servizi costituisce un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono

all'efficienza, all'economicità e alla soddisfazione degli utenti nel quadro di una responsabilità "sociale" dell'ente pubblico.



P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

ACCERTA

Nei termini di cui in motivazione, la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Castrovillari (CS).

INVITA, pertanto,

detto Comune a intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento di tutte le criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo ed in specie:

- a favorire l'adozione di tecniche scientifiche di selezione degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, perfezionando le modalità di campionamento e la quantità/qualità degli atti da individuarsi sulla base delle criticità riscontrate;
- al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in riferimento all'obbligo di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti e di cui all'art. 41, c.1, d.l. n. 66/2014, relativamente alla verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002;
- ad attivare la struttura operativa preposta al controllo di gestione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sul sistema dei controlli interni, mediante l'individuazione delle figure professionali necessarie, nonché ad elaborare ed applicare idonei indicatori prestazionali, quali elementi essenziali per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;
- a porre in essere, nell'ambito del controllo strategico, monitoraggi formali maggiormente tempestivi e più frequenti, al fine di consentire interventi correttivi o la rimodulazione degli atti di pianificazione in tempi utili alla gestione;

- a garantire un costante rigore procedurale in materia di monitoraggio degli equilibri, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento ed alla propria autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, al fine di assicurare coordinamento, univocità di indirizzo e trasparenza dell'azione;
- a verificare ed indurre la tempestiva pubblicazione della Carta dei servizi prevista dall'art. 32, d.lgs. n. 33/2013, da parte degli organismi partecipati gestori di pubblici servizi non ottemperanti;
- ad attivare in via prioritaria un sistema organico di verifica sulla qualità dei servizi resi, specie in riferimento al coinvolgimento attivo degli *stakeholders* nella fase di determinazione degli standard qualitativi, alla pubblicazione delle risultanze inerenti la misurazione della *customer satisfaction* ed alle analisi comparative di *benchmarking* in riferimento ai livelli qualitativi raggiunti da amministrazioni *leader*, per i corrispondenti servizi, in contesti dimensionali analoghi;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Castrovillari (CS).

Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

Bruno Lomazzi

BRUNO LOMAZZI
CORTE DEI
CONTI, 80219670568
18.10.2020 11:13:02
UTC



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI, 80219670568
18.10.2020 11:51:10
UTC

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME

Depositata in segreteria il 29 OTT 2020

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

Elena Russo

Si attesta che la presente copia composta di n. 22 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria
Catanzaro, 18 NOV 2020